

Energivore in crisi, ok al bonus energia

Le società non energivore in difficoltà possono fruire del bonus, anche se sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria. Tuttavia, solo le imprese energivore possono accedere al bonus in relazione all'energia elettrica autoconsumata, mentre sono non rientrano nell'agevolazione le imprese non energivore. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con le risposte 258 e 261 del 21 marzo 2023 sulle agevolazioni per le imprese non energivore.

Le imprese in amministrazione straordinaria possono fruire del bonus imprese non energivore. Con la risposta 258 l'Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi circa la possibilità di fruire del credito d'imposta previsto per le società non energivore anche se l'impresa è sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 27 del dlgs 270/1999, che è basata su un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa, finalizzato al recupero dell'equilibrio delle attività imprenditoriali e mirato, in particolare, alla cessione dei complessi aziendali funzionanti.

La norma agevolatrice non preclude il credito d'imposta alle società in difficoltà se ricorrono i presupposti previsti dalle disposizioni per il riconoscimento del contributo in relazione all'attività commerciale (quella preposta alla continuazione dell'attività aziendale). Così, in assenza di un'espressa esclusione normativa per la fruizione del credito da parte della società in amministrazione straordinaria, l'istante prova fruire del bonus imprese non energivore.

L'energia elettrica autoconsumata è esclusa dal bonus imprese non energivore. La risposta 261 delle Entrate precisa che l'agevolazione spetta alle sole imprese energivore. La normativa, infatti, prevede l'accesso al credito d'imposta in relazione all'energia elettrica ogget-

to di autoconsumo alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (cosiddette imprese non energivore). Pertanto, nel caso delle imprese a forte consumo di elettricità, la legge dispone esplicitamente la possibilità di accedere al credito d'imposta in questione anche relativamente all'energia elettrica autoconsumata. Di conseguenza alla società istante è preclusa la possibilità di usufruire del credito d'imposta previsto, per il secondo trimestre 2022 e, per il terzo trimestre 2022, in relazione all'energia elettrica oggetto di autoconsumo da parte delle imprese energivore.

Giulia Provino

© Riproduzione riservata

